

REGOLAMENTO RELATIVO AI TRASFERIMENTI DA ALTRA SCUOLA E AI PASSAGGI FRA GLI INDIRIZZI DEL LICEO DI LUGO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/09/2017

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 - Principi generali

1. La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate.
2. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di istruzione, elevato a 10 anni nel 2006, "la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (...) assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi" (DM 139/2007). Vengono quindi fissate le seguenti modalità per assicurare questo diritto, nei limiti della normativa vigente.

TITOLO II - TRASFERIMENTI E PASSAGGI IN CORSO D'ANNO SENZA ESAMI

Art. 2 - Alunni delle classi prime

1. Gli alunni iscritti alla classe prima di un corso di studi di un'altra scuola possono richiedere il passaggio ad un indirizzo di studi del Liceo di Lugo, e gli studenti iscritti alla classe prima del Liceo di Lugo possono chiedere un cambiamento di indirizzo all'interno Liceo stesso, entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico.
2. Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà un colloquio preliminare fra la famiglia, lo studente, il DS o un suo delegato per analizzare la motivazione, consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia, informare sulle modalità del passaggio;
3. Successivamente saranno definiti, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline non comprese nel precedente piano di studio.
4. La famiglia dovrà infine richiedere il *nulla osta* alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria del Liceo di Lugo. I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

Art. 3 - Alunni delle classi degli altri anni di corso

1. Per quanto riguarda gli alunni degli altri anni di corso non è possibile di norma effettuare trasferimenti da altre tipologie di scuole o passaggi da un indirizzo all'altro del liceo di Lugo in corso d'anno: occorre sostenere regolari esami integrativi o di idoneità all'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. In via eccezionale richieste di passaggio in corso d'anno potranno essere prese in considerazione dal Dirigente Scolastico solo se debitamente motivate e circostanziate, limitatamente al secondo anno di corso.

TITOLO III - ESAMI INTEGRATIVI

Art. 4 - Definizione

1. Gli esami integrativi sono esami che permettono il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza e relative a tutti gli anni già frequentati.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per l'ammissione alla classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Art. 5 - Normativa di riferimento

D.L.vo n. 297/1994 (Testo Unico), artt. n. 192 e 193 (modificato dalla legge 08-08-1995 n. 352) e n. 198 (modificato con legge 23-12-1994 n. 724)
O.M. 90/2001, art. 24

Art. 6 - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi di norma debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.
2. I richiedenti l'ammissione agli esami integrativi provenienti da altro istituto sono tenuti a presentare insieme alla domanda la documentazione relativa ai piani di studio seguiti nella scuola di provenienza, nonché le pagelle degli anni precedenti. Le domande prive di documentazione non saranno prese in considerazione.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per l'ammissione alla classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. Gli studenti con sospensione del giudizio nella scuola di provenienza, vengono ammessi agli esami integrativi con riserva, previo superamento dei debiti.

Art. 8 - Nulla osta e tasse d'esame

1. Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver ottenuto il *nulla osta* dalla scuola di provenienza. In caso di giudizio sospeso, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo il superamento delle verifiche di recupero. In caso di esito negativo dell'esame integrativo, sarà rilasciato, dietro richiesta, il nulla osta per il ritorno alla scuola di provenienza o per il passaggio ad altra scuola.
2. Inoltre i genitori del candidato (o lo studente maggiorenne) dovranno effettuare un versamento di € 12.09 sul conto corrente 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate di Pescara (causale: Esami integrativi e il nome del candidato) e presentare in segreteria l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 9 - Prove d'esame

1. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, sentiti i coordinatori dei Dipartimenti delle discipline interessate, provvede alla valutazione della documentazione presentata dai candidati e stabilisce le discipline o le parti di esse oggetto delle prove d'esame nonché la tipologia delle prove stesse.
2. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato, mediante posta elettronica, le decisioni adottate e i programmi di studio delle discipline oggetto dell'esame.

Art. 10 - Commissione d'esame

1. La Commissione per gli esami integrativi è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da docenti della classe cui il candidato aspira e, se necessario, da docenti di classi immediatamente inferiori, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame.
2. Il numero dei componenti non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente Scolastico od un docente da lui delegato.
3. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

Art. 11 - Sessione di esame

1. Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, nei primi quindici giorni di settembre.
2. Il calendario delle prove è predisposto dal Dirigente Scolastico e pubblicato entro il 31 agosto.
3. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via email) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
4. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.
5. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via email, al Liceo in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.
6. Lo svolgimento delle prove scritte avviene alla presenza del docente commissario della disciplina e di almeno un docente assistente. La correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
7. Le prove orali vanno sostenute con la presenza di tutti i componenti della commissione.
8. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, il Consiglio della classe cui l'alunno è destinato effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 12 - Esito

1. Per ottenere l'ammissione alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto entro il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

TITOLO IV - ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 13 - Definizione

1. Gli esami di idoneità sono esami che si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Art. 14 - Normativa di riferimento

D.Lg.vo n. 297/1994 (Testo Unico), artt. n. 192 e 193 (modificato dalla legge 08-08-1995 n. 352) e n. 198 (modificato con legge 23-12-1994 n. 724);
O.M. 90/2001, artt. 18 e 19.

Art. 15 - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 - Requisiti di ammissione

1. L'esame di idoneità, cioè un esame che viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione, è possibile solo nei casi previsti dall'art. 192 del Testo Unico (1994):

- a) lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso, può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata;
- b) lo studente che volesse recuperare l'anno o gli anni persi a seguito di non promozione può sostenere esami di idoneità solo qualora sia trascorso il prescritto intervallo temporale. Ad esempio: lo studente che ha frequentato la classe seconda e ottenga la promozione alla classe terza può presentarsi agli esami di idoneità alla quarta solo nel caso che siano trascorsi 3 o più anni dal conseguimento del diploma di terza media.

2. A norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994 "sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore".

Art. 17 - Nulla osta e tasse d'esame

1. Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver ottenuto il *nulla osta* dalla scuola di provenienza. In caso di giudizio sospeso, il nulla osta verrà rilasciato solo dopo il superamento delle verifiche di recupero. In caso di esito negativo dell'esame d'idoneità, sarà rilasciato, dietro richiesta, il nulla osta per il ritorno alla scuola di provenienza o per il passaggio ad altra scuola.

2. Inoltre i genitori del candidato (o lo studente maggiorenne) dovranno effettuare un versamento di € 12.09 sul conto corrente 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate di Pescara (causale: Esami di idoneità e il nome del candidato) e presentare in segreteria l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 18 - Prove d'esame

1. I candidati esterni, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

2. I candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

3. In entrambi i precedenti casi saranno escluse dalle prove d'esame le materie o parti di materie:

- a) comprese nei programmi della scuola di provenienza;
- b) comprese in piani di studio di enti formativi riconosciuti;
- c) derivanti da qualificate ed attinenti esperienze professionali;
- d) derivanti dal possesso di titoli culturali attinenti l'indirizzo.

4. Il possesso dei requisiti elencati nei punti precedenti dovrà essere debitamente documentato, pena il mancato riconoscimento di essi.

5. Entro il 30 giugno i candidati devono presentare in segreteria tutta la documentazione necessaria, comprensiva dei programmi di studio sui quali sosterranno l'esame.

6. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, sentiti i coordinatori di dipartimento delle discipline coinvolte, provvede alla valutazione della documentazione presentata; sulla base di essa delibera l'ammissione agli esami e le discipline o le parti di esse oggetto di prove d'esame, nonché la tipologia delle stesse. Il Dirigente Scolastico può inoltre nominare un tutor a cui i candidati possano rivolgersi per chiarimenti e sostegno alla preparazione. Le decisioni vengono comunicate ai candidati per mezzo di posta elettronica.

Art. 19 - Commissione d'esame

1. La Commissione per gli esami di idoneità è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da docenti della classe cui il candidato aspira e, se necessario, da docenti delle classi inferiori, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame.

2. Il numero dei componenti non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente Scolastico od un docente da lui delegato.

3. Il Dirigente provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

Art. 20 - Sessione di esame

1. Gli esami si svolgono prima dell'inizio delle lezioni, nei primi quindici giorni di settembre.
2. Il calendario delle prove è predisposto dal Dirigente Scolastico e pubblicato entro il 31 agosto.
3. Prima dell'inizio delle prove, l'intera Commissione svolge la riunione preliminare, per valutare i programmi presentati dai candidati, apportare eventuali variazioni al calendario o per prendere atto di rinunce o impedimenti dei candidati o per la sostituzione di commissari da parte del Dirigente Scolastico.
4. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche email) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
5. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciari.
6. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via email, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare entro il giorno successivo la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro l'inizio delle lezioni.
7. Lo svolgimento delle prove scritte avviene alla presenza del docente commissario della disciplina e di almeno un docente assistente. La correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
8. Le prove orali vanno sostenute con la presenza di tutti i componenti della commissione.
9. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, il Consiglio di Classe cui l'alunno è destinato effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

Art. 21 - Esito

1. Per ottenere l'idoneità alla classe richiesta il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline, o parti di esse, oggetto di accertamento durante le prove.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto entro il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.
3. Nel caso in cui l'esame di idoneità abbia esito negativo, la commissione d'esame, in base ai risultati delle prove, può deliberare l'ammissione alla classe precedente a quella per cui si è candidato, qualora lo studente abbia espressamente indicato tale richiesta all'atto di presentazione della domanda.

TITOLO V - ISTRUZIONE PARENTALE

Art. 22 - Definizione

1. Ai sensi dell'art. 30 della Costituzione, i genitori (o chi eserciti la potestà genitoriale) possono decidere di non iscrivere i propri figli ad una scuola e possono provvedere alla loro formazione secondo forme liberamente scelte (nel rispetto comunque dei principi costituzionali). Questo percorso viene definito "istruzione familiare" o "istruzione parentale".

Art. 23 - Normativa di riferimento

- D.Lg.vo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico), art. 111, comma 2 D.Lg.vo 15 aprile 2005 n. 76 (Norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione), art 1, comma 4
 Nota MIUR prot. n. 5693 del 20 giugno 2005 (Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva)
 Nota USR ER prot. n. 5371 del 23 aprile 2014 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione per gli alunni in istruzione parentale)
 D.Lg.vo 13 aprile 2017, n. 62 (Valutazione del primo ciclo ed esami di stato), art. 23

Art. 24 - Obblighi delle famiglie e della scuola

1. In caso di scelta dell'istruzione parentale per ragazzi in età di obbligo scolastico, le famiglie sono tenute :
 - a) individuare la scuola statale di riferimento a cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi (in relazione alla residenza e/o in coerenza con il tipo di studi secondari di secondo grado prescelti);
 - b) comunicare la scuola statale di riferimento del fatto di aver optato per l'istruzione familiare (da rinnovare anno per anno) e di avere il possesso della "capacità tecnica o economica" per provvedervi;
 - c) far sostenere al ragazzo ogni anno gli esami di idoneità (in una scuola statale o paritaria) all'anno scolastico successivo, fino al compimento dell'obbligo.
 - d) qualora la scuola in cui si svolgeranno gli esami di idoneità sia diversa da quella vigilante, la famiglia è tenuta a dare comunicazione dei risultati alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
2. La scuola ha il dovere di vigilare sull'adempimento dell'obbligo.

TITOLO VI - ESAMI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Art. 25 - Definizione e normativa

1. Gli esami di ammissione agli Esami di Stato sono esami di verifica della preparazione dei candidati esterni che abbiano presentato domanda per sostenere l'Esame di Stato.
2. La materia è regolata da specifiche norme ministeriali emanate con cadenza annuale cui si rimanda.